

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DEL COMUNE DI SAVOSA



3 giugno 2013



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa

Indice

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni
- Art. 5 Compiti del Comune
- Art. 6 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

Organizzazione dello smaltimento pubblico

- Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
- Art. 8 Utenti autorizzati
- Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Tasse

- Art. 11 Copertura dei costi
- Art. 12 Prelievo delle tasse
- Art. 13 Obbligo di pagamento della tassa annuale
- Art. 14 Determinazione delle tasse

Rimedi giuridici

- Art. 15 Notifica della tassa annuale, mezzi e termini di ricorso

Disposizioni particolari, contravvenzioni

- Art. 16 Contravvenzioni
- Art. 17 Facoltà di controllo

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 18 Provvedimenti e misure di esecuzione
- Art. 19 Entrata in vigore

Allegato A

Principali basi legali nel settore dello smaltimento rifiuti del 30.08.2013 della SPAAS



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa

Il **Comune di Savosa** emana, in base alla *Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24.03.2004)* e alla *Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983)* il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ Il Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Savosa.
- ² Esso è applicabile su tutto il territorio comunale, per gli utenti specificati all'articolo 8 del presente Regolamento.
- ³ Il Regolamento è valido per i detentori e/o produttori di rifiuti.

Art. 2 Principi

- ¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- ² Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico.
- ³ Il Municipio collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3 Competenza

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- ² L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana un'Ordinanza di applicazione.
- ³ Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ⁴ Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti attraverso il dicastero "Protezione Ambiente", l'Istituto Scolastico comunale e iniziative in occasione di manifestazioni.



Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.
Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

 - a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- ² Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono **rifiuti speciali** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif del 22 giugno 2005).

Art. 5 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, sensibile al rispetto dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
- ² Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani.
- ³ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale e organizza un Centro di compostaggio in zona Parco Vira.
- ⁴ Organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, presso il posteggio in zona Parco Vira.
- ⁵ Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁶ Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago.
- ⁷ Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale.



Art. 6 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti

- ¹ I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta, devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti.
- ² **I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti** domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
- ³ Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i **rifiuti raccolti separatamente** devono essere consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili devono essere raccolti separatamente e non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁴ Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- ⁵ **I rifiuti industriali o aziendali** (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- ⁶ **I rifiuti speciali** vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
- ⁷ È vietato immettere i rifiuti, anche se tritati, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
- ⁸ Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'Autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- ¹ Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- ² Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- ³ Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere smaltiti, da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa

Art. 8 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Savosa (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale).
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani possono essere consegnati solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati.
- ² Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di consegna.
- ³ Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 6 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali la posa di contenitori interrati per rifiuti.
- ⁴ I cestini pubblici per i rifiuti a norma dell'articolo 5 capoverso 6 servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:
 - apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori e climatizzatori;
 - apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
 - stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
 - rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
 - tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali;
 - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
 - le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - le gomme e gli pneumatici;



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa

- le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- 2 In caso di dubbio l'utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.
- 3 I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

TASSE¹

Art. 11 Copertura dei costi

- 1 Il Comune preleva delle tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte dalla tassa base e dalla tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco) e da tasse per i rifiuti delle raccolte separate.
- 2 Le tasse sono calcolate a copertura delle spese per il servizio di raccolta, di smaltimento e degli altri oneri della gestione comunale, nonché per consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Art. 12 Prelievo delle tasse

- 1 La tassa proporzionata al volume copre i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani combustibili.
- 2 I costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti compostabili sono coperti dal prelievo della tassa base.
- 3 È inoltre prelevata una tassa base a copertura degli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti, segnatamente i costi dei servizi di raccolta e dei centri di raccolta, l'informazione e la consulenza, il personale e l'amministrazione. Per la consegna di grossi quantitativi di scarti vegetali (per furgone o rimorchio), il Municipio preleva una tassa ritenuti i minimi e i massimi fissati all'articolo 13.
- 4 La tassa base è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno di rifiuti.

1) modifica Consiglio comunale adozione 26.05.2015



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa

Art. 13 Tassa base annuale (in CHF IVA esclusa)

a) Imposizione

- ¹ Devono pagare una tassa base annuale le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune.
- ² La tassa base annuale è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti:

CATEGORIA	SPECIFICA	Minimo	Massimo
a)Economie domestiche	composte da 1 persona	35.00	50.00
	da 2 o più persone	70.00	100.00
b)Appartamenti di vacanza	per ogni appartamento	70.00	100.00
c)Uffici/Negozi/Studi/Laboratori e altre aziende/Locali di deposito/ Case di cura/Ristoranti-bar-osterie/ Pensioni-alberghi-ostelli-garni/Scuole	fino a 3 persone	75.00	110.00
	da 4 a 9 persone	100.00	175.00
	oltre 10 persone	180.00	300.00
d)Centro raccolta separata di rifiuti del Parco Vira	consegna scarti vegetali per furgone o rimorchio	40.00	80.00

- ³ Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa base annuale per le aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese o aumentarla per quelle aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

b) Esigibilità e riscossione

- ¹ La tassa base annuale diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Si tiene conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis su base mensile.
- ² Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale per le contribuzioni.

Art. 14 Tassa proporzionale al volume (in CHF IVA esclusa)

- ¹ Per i rifiuti urbani combustibili, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una tassa sul sacco o sui contenitori.
- ² La tassa sul sacco è riscossa con l'acquisto dei sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio. Vanno utilizzati esclusivamente sacchi ufficiali.
- ³ Il Municipio può autorizzare il deposito di sacchi non ufficiali, non pressati, in contenitori da 800 litri. In questo caso la riscossione della tassa avviene mediante l'acquisto della marca ufficiale per i contenitori stabilita dal Municipio. Il contenitore è svuotato solo se di volta in volta munito di tale marca ufficiale.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa

- 4 Il costo dei sacchi ufficiali e delle marche per contenitori è stabilito dal Municipio, mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base degli oneri di smaltimento del consuntivo dell'esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione:

CATEGORIA	Minimo	Massimo
sacco da 17 lt	0.50	1.00
sacco da 35 lt	1.00	2.00
sacco da 60 lt	1.70	3.40
sacco da 110 lt	3.00	6.00
fascetta contenitore 800 lt	25.00	50.00

- 5 Il Municipio ha la facoltà di concedere delle agevolazioni, segnatamente la messa a disposizione gratuita annua di sacchi per ogni figlio fino a 4 anni e per le persone che soffrono di incontinenza: su richiesta 2 rotoli da 10 pezzi l'uno (sacco da 35 lt).

RIMEDI GIURIDICI

Art. 15 Notifica della tassa annuale, mezzi e termini di ricorso

- 1 La tassa annuale viene emessa e notificata a ogni utente una volta l'anno tramite fattura.
- 2 La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente.
- 3 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni.
- 4 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.
- 5 La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 80 LEF.
- 6 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI

Art. 16 Contravvenzioni

- 1 Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni cantonali la cui applicazione gli è affidata (cfr. art. 145 LOC), sono passibili di una multa da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura e all'ammontare previsti dalla LOC.
- 2 Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
- 3 Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti.



Art. 17 Facoltà di controllo

- ¹ In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, o se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da incaricati del Municipio, a fini di controllo e accertamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 Provvedimenti e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR del 17 maggio 2005). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA del 2 aprile 1975.
- ³ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- ⁴ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 19 Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, previa approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.
- ² Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 1985 e successive modifiche, tranne gli articoli del medesimo relativi alle tasse, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

IL MUNICIPIO

Approvato dal Consiglio comunale in data 03.06.2013.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il 12.09.2014.



ALLEGATO A

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR,aggiornamento 2013);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004;
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Direttive SPAAS sul compostaggio centralizzato e a bordo campo del gennaio 2012.